



## **Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 10/16

Dec. n. 14/16

Il giorno 22 giugno 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

    sul ricorso proposto dal signor Maximiliano LIGUORI, nato a Roma il 12.12.1973, tesserato F.M.I. 2016 con il M.C. "4M RACING", con tessera n. 16090267, quale genitore esercente la potestà sul minore E. L., nato a Roma il 3.3.2008, tesserato e licenziato F.M.I. 2016 con il M.C. "4M RACING", con tessera n. 16090268 e licenza minimoto, n. S03732, nonché dal signor Luigi LUNETTA, nato a Roma il 24.10.1971, tesserato F.M.I. 2016 con il M.C. "4M RACING", con tessera n. 16090269, quale genitore esercente la potestà sul minore L. L. , nato a Roma il 27.5.2006, tesserato e licenziato F.M.I. 2016 con il M.C. "4M RACING", con tessera

n. 16090270 e licenza minimoto n. Q04350, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Germani [indirizzo p.e.c. giancarlogermani@ordinaevvocatiroma.org], con studio in Roma, al viale Appio Claudio n. 289, presso cui hanno eletto domicilio, in virtù di procura apposta in calce al ricorso;

avverso il provvedimento di squalifica comminato ai predetti piloti E. L. e L. L., contrassegnati, rispettivamente, coi numeri di gara 72 e 58 della categoria Junior A, nella manifestazione NCD03 del Campionato Italiano Minimoto, categoria Junior, round 5-6 (*rectius*: 3-4), svoltasi sul circuito Christel Village di Campo di Carne (Latina) il 29 maggio 2016, a causa della riscontrata irregolarità sulla flangia delle minimoto dagli stessi condotte;

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che: - le flangie (*rectius*: flange) delle minimoto dei due piccoli piloti erano state controllate diverse volte dai commissari di gara ed erano risultate sempre regolari, come dimostrato dai punzoni ivi apposti e di cui erano ancora visibili i relativi segni dopo lo smontaggio; - le medesime flange erano state utilizzate anche nel round precedente dello stesso campionato, svoltosi a Franciacorta e durante il quale esse flange avevano superato ogni controllo; - alle verifiche effettuate sulle flange predette in data 29 maggio 2016 era presente il produttore delle stesse, la "Tecnomoto s.r.l.", il cui rappresentante evidenziava ai Commissari che la sbavatura ivi riscontrata era da attribuire ad «*un passaggio di lavorazione della macchina che pratica il foro e non ad una manomissione*» e che «*la stessa flangia con le stesse caratteristiche era stata venduta ed era stata montata sulle moto di almeno altri 8 piloti partecipanti al medesimo Campionato*»; - il diametro delle flange era risultato regolare e che la «*microscopica imperfezione*», verificata tramite una lente di ingrandimento, non aveva attribuito alcun vantaggio al pilota, con la conseguenza che non vi sarebbe stato alcun valido motivo per effettuare tale manomissione; - che il produttore delle flange era disponibile a rilasciare formale dichiarazione di quanto già esposto verbalmente ai commissari di gara in sede di verifica ed innanzi riportato circa la lavorazione delle flange stesse ed il loro montaggio sulle moto di altri piloti; - che tale «*questione tecnica*» avrebbe rilevanza per la validità e la regolarità dell'intero campionato, atteso che le suddette flange sono montate da altri piloti e che la

sbavatura esistente sulle stesse è dovuta ad un «difetto di lavorazione»; - che il 29 maggio 2016 le moto dei due piloti Liguori e Lunetta sono state controllate più volte e sono sempre risultate regolari, tanto da esservi impressi gli esiti delle relative punzonature, e che solo al termine della gara era giunta la squalifica a causa della irregolarità riscontrata sulle flange, che, invece, erano le stesse precedentemente verificate. A sostegno di tanto, i ricorrenti allegavano al ricorso la dichiarazione del titolare della “Tecnomoto s.r.l.”, ditta produttrice delle flange montate sulle minimoto dei piloti Lunetta e Liguori.

Ciò posto, i ricorrenti, chiedevano annullarsi i provvedimenti di esclusione del 29.5.2016 adottati dal C.d.G.D. al termine della manifestazione NCD03 del Campionato Italiano Minimoto, categoria Junior, svoltasi sul circuito Christel Village di Campo di Carne, e comminati ai loro figli E.L. e L.L., con ogni conseguenza in ordine alle relative classifiche.

Concludevano, quindi, per la illegittimità del provvedimento impugnato, chiedendone l'integrale annullamento.

Il G.S.N., esaminati il ricorso e i documenti acquisiti in sede istruttoria,

#### OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dai ricorrenti, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Le circostanze rappresentate in questa sede dai ricorrenti sono state oggetto di una lunga e complessa istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, interpellata in occasione di tutti i ricorsi sportivi, nonché dei Commissari Tecnici della stessa. Difatti, la delicatezza della materia sottoposta a codesto Organo di Giustizia, ha imposto l'approfondimento di tutti gli eventi lamentati dai ricorrenti stessi nell'atto di gravame, attraverso l'accurato esame degli atti ufficiali della gara di Campo di Carne (Lt) del 29.5.2016 e di cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo di ufficio.

In buona sostanza, i ricorrenti, ognuno nella propria qualità, si dolgono della esclusione comminata ai rispettivi figli e piloti, E. L. e L. L., al termine della gara del Campionato Italiano Minimoto citata, a causa della riscontrata irregolarità sulle flange montate sulle minimoto di questi, risultate non conformi al regolamento in quanto le stesse non erano dotate di un foro perfettamente cilindrico, bensì, di un foro smussato. La mancata conformità al regolamento di specialità delle flange in questione ha, quindi comportato l'esclusione dei piloti LIGUORI e LUNETTA, ai sensi dell'art. 14.2.1 RTMMT. Di conseguenza, le flange delle minimoto appartenenti ai citati piloti, sempre in data 29.5.2016, a seguito delle verifiche tecniche citate, venivano requisite e sigillate in busta chiusa (con punzonatura n. 734124), poi controfirmata dai ricorrenti nella qualità di genitori esercenti la potestà sui piloti minori.

Fatta questa breve premessa, sulla scorta del parere tecnico reso dalla C.S.N. acquisito agli atti del presente procedimento, va osservato quanto segue.

I. *In primis*, non può non rilevarsi come i ricorrenti, nell'esprimere le loro doglianze avverso i provvedimenti impugnati in questa sede, abbiano palesemente travisato il motivo relativo alle esclusioni comminate ai piloti da loro rappresentati, assumendo che la squalifica fosse avvenuta perché le flange delle minimoto nn. 72 e 58 presentavano un «*foro parzialmente e lievemente smussato*». Dall'esame dei rapporti di gara è, invece, evidente che giammai la esclusione dei citati piloti è stata decretata sulla base della suddetta dicitura. Al contrario, ciò che si evince dai predetti rapporti è che la squalifica è stata comminata perché le flange si presentavano – letteralmente - con un «*foro smussato e non perfettamente cilindrico*», conformemente all'articolo 14.2.1 del regolamento di specialità, ossia il RTMMT Annesso Velocità 2016. L'interpretazione fornita dai ricorrenti sul punto, pertanto, non risulta plausibile rispetto al contenuto fidefacente dei rapporti di gara che, come è ovvio, costituiscono piena prova riguardo a quanto verificatosi al termine della gara di Campo di Carne (Lt) del 29 maggio 2016. Allo stesso modo non è verosimile l'ulteriore ricostruzione dei fatti che i ricorrenti pongono a base dei motivi di

gravame allorquando hanno affermato che le flange delle minimoto dei piloti LUNETTA e LIGUORI erano state controllate più volte durante la giornata, risultando le stesse sempre regolari. L'esame delle schede delle verifiche tecniche effettuate nel corso della manifestazione NCD03, acquisite agli atti, documentano, senza dubbio, che le predette flange delle minimoto nn. 72 (LIGUORI) e 58 (LUNETTA) sono state sottoposte a verifica in un'unica occasione e, precisamente, al termine del primo turno di qualificazione.

Relativamente, invece, alla punzonatura delle flange stesse, da cui i ricorrenti vorrebbero far derivare la relativa regolarità, asserendo che i punzoni fossero ancora evidenti e che, di conseguenza, alcuna manomissione delle flange medesime (o, addirittura, una loro sostituzione), possa esservi mai stata, va rilevato che sono pienamente condivisibili le considerazioni del Commissario Tecnico Daniele Infante, firmatario della relazione tecnica affidata dal G.S.N. alla Commissione Sportiva Nazionale. Invero, questo Giudice non ha motivo alcuno per discostarsi dalle stime tecniche effettuate dalla C.S.N. e non può non rilevare come, effettivamente, il fatto che la presenza di segni di punzonatura sulle flange smontate in sede di verifica tecnica (ma punzionate durante le operazioni preliminari) non garantisca assolutamente la loro stessa integrità e regolarità. In altri termini, tra una verifica, una punzonatura ed una successiva verifica, in qualunque momento essa avvenga, la flangia può aver subito diverse sorti, le quali, è chiaro, si sottraggono alla conoscenza dei commissari addetti alle verifiche stesse. Se tanto può accadere nell'ambito di una sola manifestazione, va da sé che anche nel tempo intercorrente tra due gare (Franciacorta – cui il LUNETTA – tra l'altro – non risulta aver partecipato - e Campo di Carne, nel caso di specie), si sarebbe potuta verificare la medesima circostanza. Di conseguenza, la tesi dei ricorrenti secondo la quale la punzonatura delle flange delle minimoto dei piloti LUNETTA e LIGUORI costituirebbe il sinonimo della regolarità delle stesse, non coglie nel segno.

II. Con ulteriore motivo di gravame, i ricorrenti hanno, come detto, evidenziato i segni particolari delle flange prodotte dalla "Tecnomoto s.r.l." e

montate sulle minimoto dei piloti LUNETTA e LIGUORI, assumendo che esse presentavano, al più, una “sbavatura” dovuta ad un passaggio di lavorazione, oltre al fatto che altri piloti partecipanti allo stesso campionato montavano sui propri mezzi le medesime flange. Ebbene, anche in questo caso sono condivisibili le osservazioni del C.T. Infante, il quale, sul punto, ha rappresentato, con eloquente dovizia di particolari, non solo il significato tecnico della flangia e della sua funzione, ma, altresì, le sue stesse caratteristiche, affinché esse possano considerarsi conformi al regolamento di specialità più volte citato. Ebbene, il predetto C.T., effettuata tale premessa, ha compiutamente descritto le flange requisite ai piloti LIGUORI e LUNETTA, da lui stesso esaminate in data 15 giugno 2016, evidenziandone le esatte dimensioni e particolarità fisiche, concludendo per la non conformità di esse al regolamento di specialità, RTMMT Annesso Velocità 2016. La rappresentazione grafica in sezione di tipi di flange con foro perfettamente cilindrico e foro smussato contenuta nella relazione tecnica, rende del tutto chiara, ove ve ne fosse ancora bisogno, la definizione di una flangia conforme al citato regolamento. Inoltre, che la «*microscopica imperfezione*» delle flange delle minimoto dei piloti LUNETTA e LIGUORI non attribuisse loro alcun vantaggio nella gara espletata e dalla quale sono stati esclusi, come affermato dai ricorrenti, è assolutamente inconferente ai fini della impugnazione proposta. Ciò in quanto esse risultano, come si è avuto già modo di rilevare, irregolari, non conformi alle caratteristiche che il regolamento prescrive esse debbano avere e, pertanto, di fronte alla loro difformità (tecnica), ogni ulteriore argomentazione è superflua.

Parimenti, la deduzione dei ricorrenti per cui i piloti LUNETTA e LIGUORI sarebbero stati ammessi alla gara proprio perché le minimoto da essi condotte erano risultate regolari (dell'argomento sulla regolarità delle punzonature si è già detto) non inficia la esclusione ad essi comminata; su tale ultimo punto le considerazioni di cui alla relazione tecnica sono opportune e conferenti al caso che occupa: una eventuale irregolarità riscontrata a seguito del primo turno delle qualifiche non avrebbe impedito ai piccoli piloti di effettuare il secondo turno di qualifiche e,

quindi, di prendere parte alla gara in ogni caso, tanto più che le verifiche tecniche sulle due minimoto sono state effettuate da due diversi commissari F.M.I., il che scongiura anche l'alea dell'eventuale margine di errore, potenzialmente più probabile in caso di verifica effettuata dal medesimo commissario su due moto differenti ma aventi flange con caratteristiche più o meno simili.

Le caratteristiche delle flange montate dalla "Tecnomoto s.r.l." sulle minimoto dei piloti E. L. e L. L., allora, non appaiono conformi al regolamento di specialità che ne descrive i particolari tecnici affinché esse possano considerarsi tali; pertanto, a questo punto, è necessario che il costruttore in questione, in considerazione delle dichiarazioni allegate al ricorso, adegui i propri prodotti (nel caso di specie, le flange) alle caratteristiche descritte nel RTMMT.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- RIGETTA il ricorso.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

-Avv. Giancarlo Germani;

- Liguori Maximiliano, (quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore E. Liguori);;

- Lunetta Luigi, (quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore L. Lunetta);

- Presidente F.M.I.;

- Segretario Generale F.M.I.;

- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C. S. N.;
- Ufficio Minimoto F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.